

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 678/10^a

2^a COMM. CONSILIARE

1^a COMM. CONSILIARE

3^a COMM. CONSILIARE

4^a COMM. CONSILIARE

V COMM. CONS.

COMM. VIGILANZA

C. A. L.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 33631 del 19.11.2019

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 528 della seduta del 18.11.2018.

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 – (Art. 43 del decreto legislativo 118/2011) - Proposta al Consiglio regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

L'ASSESSORE AL BILANCIO E
POLITICHE DEL PERSONALE
Dott.ssa Mariateresa FRAGOMENI

(ASS. FRAGOMENI)

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Filippo De Cello)

Dirigente/i Settore/i: Dr. S. Leonardi

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio contenuto nell'allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 - n. 4/1 al punto 9.2 – procedura di approvazione del bilancio di previsione delle Regioni - stabilisce che *"Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio..."*;
- che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in data 16.09.2019 ha trasmesso la "Bozza di relazione sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione Calabria per l'esercizio finanziario 2018" dalla quale sono emerse diverse criticità afferenti soprattutto al mancato accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità dei crediti vantati nei confronti dei Comuni capoluogo e alla quantificazione del Fondo Contenzioso, con immediata incidenza sugli equilibri del bilancio regionale per tutto l'arco temporale 2019-2021;
- che le criticità rilevate nella Bozza di relazione su indicata, comportando potenziali modifiche delle risultanze definitive dei dati contabili contenuti nel Rendiconto, dell'entità del disavanzo di amministrazione da ripianare, nonché dell'importo di tale eventuale ripiano da ripartire nel triennio di gestione, hanno di fatto creato una situazione di incertezza che non ha consentito la predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- che l'udienza sul Giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 si è tenuta in data 23 ottobre 2019 e solo in data 7 novembre 2019 è stata trasmessa alla Regione la deliberazione sul giudizio medesimo con numero 130/2019/PARI, unitamente alla annessa Relazione nonché al Rendiconto regionale munito del visto di parziale parificazione;
- con la su citata Deliberazione la Corte dei conti, confermando le criticità contenute nella Bozza di relazione, ha parificato il Rendiconto Generale della Regione Calabria per l'esercizio 2018, approvato con la DGR 218/2019, nelle componenti del Conto del Bilancio e del Conto del Patrimonio, ad eccezione dei residui attivi, della parte accantonata del risultato di amministrazione al 31.12.2018, con riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), e al Fondo rischi;
- che, sempre con la su citata Deliberazione n. 130/2019/PARI la Magistratura contabile ha richiesto l'adozione delle necessarie misure correttive tese ad eliminare i fattori ostativi alla parifica del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 e ha invitato l'Amministrazione a porre in essere tutte le misure conseguenziali indicate nella Relazione allegata alla decisione;

CONSIDERATO

- che l'adozione delle obbligatorie misure correttive necessarie a eliminare le criticità che hanno comportato la "parifica parziale" del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018, per come indicate nella Relazione annessa al Giudizio di parificazione, comporta la modifica delle scritture contabili regionali, alla data del 31.12.2018, mediante l'effettuazione di numerose operazioni di rettifica, nonché la necessità di riesaminare il contenzioso regionale in essere alla data del 31.12.2018, anche alla luce dei Fondi esistenti nel Bilancio regionale, al fine di evitare l'accantonamento di somme inferiori o superiori rispetto al rischio di soccombenza connesso alle vertenze attualmente in essere;
- che al momento, non è possibile determinare l'impatto delle misure conseguenziali sugli equilibri del bilancio regionale del triennio 2019-2021 nonché di stabilire la tempistica relativa alla predisposizione ed approvazione da parte della Giunta della manovra di bilancio per il periodo 2020-2022;

TENUTO CONTO che l'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011 dispone che *"Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito della definitiva approvazione del rendiconto è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una*

delibera consigliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio."

RILEVATO, quindi, che solo a seguito dell'adozione delle misure correttive richieste dalla Magistratura contabile che comportano la rettifica, alla data del 31.12.2018, del valore dei residui, dell'importo del risultato di amministrazione e della consistenza delle quote accantonate del risultato di amministrazione, la Giunta Regionale, potrà procedere all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 rettificato a seguito della decisione di parifica, del bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2018 e dell'assestamento del bilancio di previsione 2019-2021;

CONSIDERATO che il Consiglio regionale in scadenza di mandato sospenderà i lavori presumibilmente in data 10 dicembre 2019;

CONSIDERATO, altresì, che i tempi tecnici necessari alla effettuazione delle attività poste in capo all'Organo esecutivo, cui spetta l'iniziativa legislativa, e all'Organo legislativo, nella prevista sessione di bilancio, appaiono difficilmente conciliabili con il termine dei lavori del Consiglio regionale e possono costituire un serio impedimento alla possibile approvazione, entro i termini della legislatura, della legge di stabilità e del bilancio di previsione 2020-2022, si ritiene opportuno prevedere per tempo l'eventuale ricorso allo strumento dell'esercizio provvisorio del bilancio, anche al fine di scongiurare la gestione provvisoria del bilancio;

CONSIDERATO

- che l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 prevede che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- che il principio di competenza finanziaria contenuto nell'allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 - n. 4/2 - statuisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
- che lo stesso art. 43, al comma 2, stabilisce che l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente;

RITENUTO, pertanto, necessario, dotare l'Amministrazione regionale dello strumento giuridico e contabile atto a garantire la gestione dell'esercizio finanziario 2020 proponendo al Consiglio regionale, ai sensi degli art. 11 e 43 del decreto legislativo 118/2011 il disegno di legge allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, avente ad oggetto la "Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria" e specificamente l'art 3 bis comma 1, lett. a);
- l'articolo 43 del decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118 come modificato ed integrato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ed in particolare la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.
- lo Statuto della Regione Calabria e specificamente gli articoli n. 33, n. 34, n. 36 e n. 39;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7,

sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Dott.ssa Mariateresa Fragomeni, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture, a voti unanimi

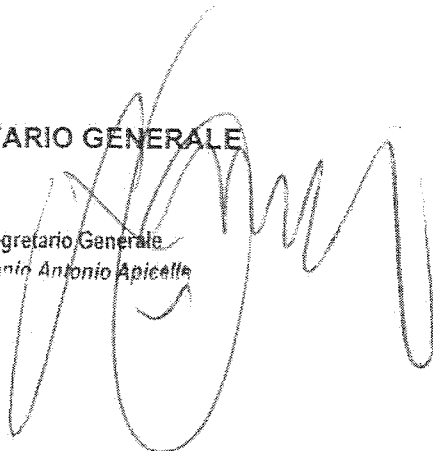
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dei gli articoli n. 33, n. 34, n. 36 e n. 39 dello Statuto della Regione Calabria:

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei revisori, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

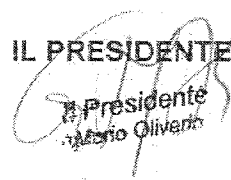
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ferruccio Antonio Apicella



IL PRESIDENTE

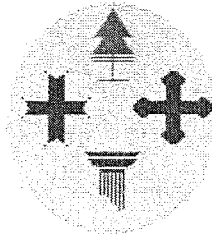
Il Presidente
Manno Olivetti



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 19 NOV. 2019 al Dipartimento/i interessato/i e al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

REGIONE CALABRIA



Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di
previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2020
(Articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118)

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dal 1 gennaio 2020 fino al momento dell'entrata in vigore della legge che approva il bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 aprile 2020, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019-2021 definitivamente assestato.
2. Sono autorizzate per intero le spese elencate nell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, le spese obbligatorie, le spese relative alle elezioni regionali, nonché le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative ai Programmi comunitari e nazionali.
3. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio, sono autorizzate le variazioni al bilancio previste agli articoli 48 e 51 del D.Lgs 118/2011, conformemente alle specifiche disposizioni contenute al paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
4. L'esercizio provvisorio è gestito in conformità alle disposizioni contenute nei principi contabili richiamati nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly 'F. C. C.', written in a cursive script.



Presentato alla deliberazione
n° 529 del 18 NOV. 2019

RELAZIONE DESCRITTIVA

Disegno di legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2020 (Articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118)"

"

Le criticità rilevate dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte nel Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, la cui deliberazione, adottata nell'udienza del 23 ottobre 2019 è stata trasmessa alla Regione in data 7 novembre 2019, hanno di fatto creato una situazione di incertezza che non ha consentito, sino alla data odierna, la predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Infatti, con tale Deliberazione la Magistratura contabile ha richiesto l'adozione delle necessarie misure correttive tese ad eliminare i fattori ostativi alla parifica del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018.

L'attuazione di tali misure incide sugli equilibri di bilancio 2019-2020, e la tempistica connessa all'approvazione del rendiconto post-parifica e dell'assestamento poi, associata al termine dell'attività legislativa, prevista per il 13 dicembre 2019, mette in forse l'iter di approvazione dei documenti contabili relativi al prossimo bilancio di previsione.

Pertanto, i tempi tecnici necessari alla effettuazione delle attività poste in capo all'Organo esecutivo, cui spetta l'iniziativa legislativa ed a quelle di competenza dell'Organo legislativo, connesse alla sessione di bilancio, appaiono difficilmente conciliabili con il termine dei lavori del Consiglio regionale e possono costituire un serio impedimento alla possibile approvazione, entro i termini della legislatura, della legge di stabilità e del bilancio di previsione 2020-2022.

In ragione di quanto suddetto, è stato ritenuto necessario ed opportuno prevedere per tempo, attraverso la presente proposta di legge, l'eventuale ricorso allo strumento dell'esercizio provvisorio, anche al fine di scongiurare la gestione provvisoria del bilancio.



allegato alla deliberazione
n° 523 del 17-8 NOV 2019

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Disegno di legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2020 (Articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118)"

Sintesi delle disposizioni finanziarie:

Articolo 1

L'Art. 43, al comma 1, del D.lgs 118/2011 dispone che qualora il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio; il medesimo articolo dispone, altresì, che l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente.

Pertanto:

- . all'articolo 1, **comma 1**, al fine di evitare le ulteriori restrizioni connesse alla "gestione provvisoria" viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio a partire dal 1 gennaio 2020 e sino alla data di entrata in vigore della legge che approva il Bilancio di previsione 2020-2022 e, in ossequio alla disposizioni vigenti, tale autorizzazione è concessa entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019-2021 definitivamente assestato;
- All'art.1, **comma 2**, preso atto che nell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 è stabilito che *"la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato, che gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, che possono essere impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti....."*, si prevede che, al fine di non cagionare danni all'Amministrazione regionale, non sono soggette ai limiti dei dodicesimi anche le spese



obbligatorie, le spese relative alle elezioni regionali, nonché le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative ai Programmi comunitari e nazionali.

Infatti, la spesa per le elezioni, che si svolgeranno entro i primissimi mesi del 2020, devono essere integralmente impegnate entro gennaio 2020 e, al fine di rispettare le scadenze contenute nella Programmazione nazionale e comunitaria, non è possibile frazionare in dodicesimi la spesa da effettuarsi a valere dei pertinenti stanziamenti di bilancio;

- all'art.1, **comma 3**, si dispone che le variazioni di bilancio effettuabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono quelle contenute agli articoli 48 e 51 del D.lgs 118/2011 secondo le specifiche disposizioni dettate al paragrafo 8 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 propri in tema di variazione di bilancio. Infatti, all'interno di tale paragrafo 8, al fine di tenere conto della specificità dell'esercizio provvisorio, sono dettate precise disposizioni in relazione ad alcune tipologie di variazione tra cui quelle afferenti all'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione (per cui è richiesto anche il parere del Collegio dei revisori, oltre ad una relazione del dirigente competente), alle variazioni connesse al riaccertamento ordinario dei residui e all'utilizzo del Fondo di riserva (consentito l'utilizzo solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente);
- all'art.1, **comma 4**, viene effettuato un richiamo alla disciplina dettata dai Principi contabili vigenti in tema di Esercizio provvisorio;

ARTICOLO 2

L'articolo 2, disciplina la data dell'entrata in vigore della legge sull'esercizio provvisorio

TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI ONERI FINANZIARI

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
1	La disciplina dell'esercizio provvisorio non comporta nuovi o maggiori oneri. Infatti le spese autorizzate nel secondo esercizio finanziario del Bilancio di previsione 2019-2021, hanno trovato copertura nella legge che ha approvato tale bilancio di previsione (l.r.n.21.12.2018, n. 49) e nei successivi provvedimenti di variazione dello stesso.
2	Non comporta oneri in quanto disciplina l'entrata in vigore della legge



RIEPILOGO DEGLI ASPETTI FINANZIARI

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Importo
Art. 1	Spese di carattere corrente non ripetitive	Euro 0,00
Art. 2	-----	Euro 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

MISSIONE E PROGRA MMA	CAPITOL O	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
			-		